

---

## **Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione dei Borghi più belli d'Italia in Puglia.**

### **Art. 1 - (Finalità)**

1. La Regione Puglia interviene a sostegno delle iniziative rivolte alla conservazione, recupero e valorizzazione dei borghi storici presenti nel territorio regionale e riconosciuti ai sensi dell'articolo 2, comma, 1, al fine di tutelare il patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale dei piccoli comuni pugliesi, nonché di promuovere l'immagine del territorio regionale nell'ambito del segmento del turismo di qualità, anche in considerazione della potenziale attrazione turistica dei centri stessi.
2. La Regione, in armonia con gli obiettivi del Piano Regionale di Sviluppo, promuove interventi a favore dei borghi storici riconosciuti e impegnati in programmi di tutela del patrimonio culturale ed ambientale, secondo le finalità proprie del club denominato "I borghi più belli d'Italia", promosso e sostenuto dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), ovvero insigniti del riconoscimento delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell'UNESCO.
3. Sono ammessi a contributo regionale gli interventi, promossi anche da soggetti privati, finalizzati alla valorizzazione e riqualificazione di strutture, alla riqualificazione urbana, alla conservazione e al restauro del patrimonio edilizio e degli spazi verdi.
4. Nell'assegnazione dei contributi è data priorità agli interventi finalizzati alla conservazione, al recupero, al restauro delle aree e degli immobili pubblici, alla cablatura e alla rimozione di elementi architettonici e di arredo urbano in contrasto con la peculiarità dei borghi.

### **Art. 2 - (Definizioni)**

1. Ai fini della presente legge si considerano borghi storici gli agglomerati insediativi che hanno ottenuto il riconoscimento dal club "I borghi più belli d'Italia" o delle Bandiere Arancioni o delle Città Slow o dell'UNESCO e conservano nell'organizzazione territoriale, nell'assetto urbanistico o nelle strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni economiche, politiche, sociali e culturali connesse alle caratteristiche del territorio.
2. Gli interventi di riqualificazione di cui all'articolo 1, comma 2, consistono, in particolare, in opere che:
  - a) sono finalizzate alla rimozione di elementi non originari;
  - b) contribuiscono in maniera significativa al miglioramento dell'aspetto estetico degli edifici o di ambiti particolarmente caratteristici;
  - c) concorrono alla migliore fruibilità collettiva di beni storici, artistici e sociali esistenti;
  - d) sono rivolte alla produzione ed alla promozione dei prodotti tipici,
  - e) prevedono il rifacimento delle pavimentazioni stradali nei luoghi storici, nelle aree di sosta, nelle vie e piazze, con materiali lapidei;
  - f) riguardano gli elementi espositivi delle piazze e degli spazi aperti, i dispositivi di sicurezza e di protezione;
  - g) riguardano la sistemazione stradale, il verde pubblico, la numerazione civica, il piano del colore e all'arredo urbano, l'interramento di cavi aerei, la cablatura delle reti, la mimetizzazione di antenne, la sostituzione di infissi e di elementi metallici non confacenti alla storia urbanistica dei luoghi;

- 
- h) sono rivolte al recupero delle caratteristiche tipologiche, morfologiche, architettoniche e ambientali degli ambiti spaziali interessati in coerenza con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico-edilizie comunali.
3. Gli interventi devono essere realizzati utilizzando, per quanto possibile, tecniche storiche di lavorazione.

### **Art. 3 - (Beneficiari dei contributi)**

1. Il comune riconosciuto come borgo storico ai sensi dell'articolo 2, comma 1, può beneficiare dei contributi di cui alla presente legge.
2. Il comune al fine di beneficiare dei contributi presenta annualmente alla Giunta regionale un programma di riqualificazione del borgo storico, approvato dal comune stesso, che deve essere conforme alle finalità della presente legge.
3. Il programma di riqualificazione prevede interventi volti:
  - a) a completare azioni organiche già avviate dallo stesso comune o da altri enti pubblici o ad esse complementari;
  - b) a favorire la qualità degli insediamenti abitativi e la fruibilità turistica del borghi;
  - c) a recuperare la tradizione e le caratteristiche dei luoghi, attraverso progetti peculiari per qualità ed esemplarità della progettazione, con riferimento agli aspetti architettonici, estetici, culturali e sociali, nonché per le soluzioni individuate rispetto ai costi e agli effetti sulla rivalutazione del borgo storico.
4. Il programma di riqualificazione deve essere corredato, in particolare, dalla seguente documentazione di base:
  - a) relazione illustrativa delle caratteristiche e qualità del centro storico del borgo e del territorio di appartenenza;
  - b) descrizione e valutazione qualitativa degli interventi inclusi nel programma;
  - c) valutazione degli effetti indotti dal programma nei servizi pubblici e nell'economia locale;
  - d) quadro economico riepilogativo dal quale risulti l'entità dell'intervento;
  - e) strumenti di tutela e salvaguardia.
5. Il programma di riqualificazione è attuato mediante specifici progetti elaborati dal comune interessato e anche da soggetti privati.
6. Al comune è affidato il ruolo di promotore e coordinatore di tutte le iniziative e la gestione della rendicontazione degli interventi; a tal fine il comune raccoglie le richieste di contributi dei privati corredate di schede descrittive e del quadro finanziario dell'opera da realizzare.
7. Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate alla Giunta regionale dal sindaco del comune nel cui territorio è situato il borgo, corredate della seguente documentazione:
  - a) progetto di massima;
  - b) relazione tecnica;
  - c) piano di compatibilità dei singoli progetti, anche di iniziativa dei privati, con gli obiettivi indicati dal programma;
  - d) dichiarazione del richiedente di non aver richiesto o beneficiato per le medesime opere di contributi regionali o statali.

---

I programmi di riqualificazione sono finanziati dalla Regione con un contributo in conto capitale. La Regione nell'assegnazione dei contributi su interventi finanziati da leggi di settore in campo ambientale, turistico, storico, culturale e sociale attribuisce un punteggio di priorità ai comuni riconosciuti come borghi storici che hanno presentato domanda di finanziamento nei relativi bandi.

La Regione per l'anno 2011 concede un contributo in conto capitale a favore dei comuni per un importo massimo di 350.000,00 euro.

**Art. 4 - (Norme procedurali)**

1. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri, le quote di finanziamento a favore di soggetti pubblici e privati, le procedure per l'assegnazione dei contributi e l'eventuale documentazione da produrre ai fini della richiesta di contributi.
2. La Giunta regionale sulla base del programma di riqualificazione presentato dal comune approva il relativo finanziamento definendo inoltre le quote di contributo erogabile a favore dei soggetti privati. Il finanziamento a favore dei privati non può essere superiore al 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e tale finanziamento è erogato in conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di stato.
3. L'inizio dei lavori dei singoli programmi deve avvenire entro un anno dalla data di ammissione al finanziamento pena la decadenza dal finanziamento regionale.

**Art. 5 - (Aggiornamento dell'elenco)**

L'elenco dei comuni riconosciuti come i borghi storici ai sensi dell'articolo 2, comma 1, è aggiornato e integrato con provvedimento della Giunta regionale.

**Art. 6 - (Norma finanziaria)**

Alle spese per gli interventi di cui alla presente legge si provvede con le risorse stanziata in apposita UPB del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006.

**Art. 7 - (Entrata in vigore)**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.